



**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA**  
Città Metropolitana di Napoli

# **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025**

# **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023/2025**

## **TITOLO I: PREMESSE**

### **Art. 1 - Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 e l'integrazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTCPT) con il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.)**

Il 16 novembre 2022 l'ANAC ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo.

Con delibera n. 7 del 17/01/2023 l'ANAC ha approvato definitivamente il PNA 2022; tale delibera sarà valutata ai fini del successivo aggiornamento del presente PTCPT., in quanto il processo di adozione del presente piano ha avuto inizio in data 14/12/2022 come indicato nel successivo art. 4.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Ai sensi del decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione n.132 del 30/06/2022, concernente la struttura e la definizione del contenuto del P.I.A.O., il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 va aggiornato ed inserito nel Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) nella Sezione 2 "Valore pubblico performance e anticorruzione", sottosezione 2c "Rischi corruttivi e trasparenza".

Ad avviso dell'ANAC va privilegiata una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivi anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In altre parole, le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico, ma esse stesse sono produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Pertanto, il presente aggiornamento del PTCPT 2023/2025 sarà inserito nel PIAO 2023 nella Sezione 2 "Valore pubblico performance e anticorruzione", sottosezione 2c "Rischi corruttivi e trasparenza".

## **Art. 2 - Il P.N.A. 2022 e gli obblighi di pubblicazione relativi al PNRR**

Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, l'Autorità ha inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo alle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

In particolare, laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrano in quelli previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, l'Autorità ritiene che gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possono essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione di Amministrazione trasparente, un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi, e quindi per il Comune di Monte di Procida, in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni già previste nel D. Lgs. n. 33/2013.

## **Art. 3 - Le finalità ed obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025 si basa sulla redazione dei precedenti piani e ne costituisce il naturale proseguimento e sviluppo, confermando in particolare l'impianto del Piano 2022/2024, attraverso la mappatura delle attività e dei processi esposti a rischio corruzione, nonché l'aggiornamento di tempistica, responsabilità e contenuti, elaborato sulla base delle risultanze delle attività svolte e delle novità normative in materia di EE.LL..

In particolare, si è tenuto conto dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 22.11.2019, nonché del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul Codice dei contratti pubblici, come modificato e aggiornato da ultimo dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, nonché delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 215 del 26.03.2019.

Il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPCT, ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo.

## **Art. 4 - Il processo di adozione del PTPCT 2023-2025**

La predisposizione del PTPCT 2023/2025 è stata preceduta, altresì, da un "Avviso Pubblico" per l'avvio delle consultazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2022/2024), mediante la pubblicazione dello stesso in data 14/12/2022, al fine di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Al fine di attivare una fase di confronto partecipativa con tutta la struttura comunale nonché per

l'eventuale formulazione di specifiche proposte di misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire nel nuovo Piano 2023/2025, il presente Piano, predisposto, in bozza, dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, è stato trasmesso preventivamente, in data 27/02/2023, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, per il tramite dei Capigruppo Consiliari, agli Assessori, ai Responsabili di Settore e al Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.).

## **Art. 5 - I soggetti coinvolti nel Piano Anticorruzione**

**a) L'Autorità di indirizzo politico**, è chiamata a designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza (con decreto sindacale) e ad adottare il PTPCT (con delibera di Giunta comunale), nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione stabilendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare, vengono stabiliti i seguenti obiettivi strategici:

- informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- incremento dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei funzionari e dei dipendenti;
- sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico;

**b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione**, individuato dall'Amministrazione nella persona del Segretario Generale, con decreto sindacale n. 24 del 09/12/2022, assolve agli obblighi previsti dalla legge 190/2012, come modificata con il decreto legislativo 97/2016 ed in particolare:

- predispone e propone il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'approvazione in Giunta Comunale entro il termine fissato dal legislatore;
- effettua il controllo a campione di regolarità amministrativa successivo all'adozione delle determinazioni dirigenziali, con le modalità stabilite dal Regolamento dei controlli interni;
- effettua il controllo su ogni altro atto amministrativo secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;
- redige la relazione annuale sui controlli in materia di anticorruzione;
- organizza la formazione del personale in materie inerenti la prevenzione della corruzione;
- effettua il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012, fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";

- emana direttive e/o circolari in materia di anticorruzione;
- segnala all'Organo di indirizzo e al N.I.V. le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

**c) Il Responsabile della Trasparenza**, individuato dall'Amministrazione nella persona del Segretario Generale, con decreto sindacale n. 24 del 09/12/2022, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; a tale riguardo effettua il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli uffici competenti.

Il RPCT, inoltre, segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.), e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre, insieme ai Responsabili, controlla e assicura la regolare attuazione del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. . Il RPCT si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, co. 7, D. Lgs. 33/2013: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al co. 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni”*.

#### **d) I Responsabili**

Con l'adozione del presente aggiornamento del PTPCT, i Responsabili titolari di posizione organizzativa sono individuati quali soggetti referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza per ogni settore e servizio di competenza, coadiuvano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale fanno peraltro capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla normativa vigente.

Al fine di rafforzare il dovere di collaborazione attiva in capo ai Responsabili di Settore con il RPCT, la cui violazione è da ritenersi particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare, questo Ente prevederà che l'attività di supporto al RPCT costituisca un obiettivo di performance per ciascun responsabile.

Allo stesso modo e con le stesse motivazioni i suddetti responsabili sono individuati nel presente piano quali soggetti Referenti per i controlli interni e per la Trasparenza.

I Responsabili di Settore hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

I Responsabili procedono, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di appalto secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

I Responsabili, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono competenti per:

- la mappatura dei processi amministrativi;
- l'individuazione e la valutazione del rischio nei singoli processi amministrativi;

- l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile alla riduzione del rischio;
- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto;
- la collaborazione per la integrazione /abolizione/revisione delle misure di contrasto nell'ambito delle attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano;
- la cura ed il monitoraggio sull'attuazione dei controlli previsti dal P.T.P.C.T. per i Settori di specifica competenza;
- il tempestivo riscontro ai controlli trimestrali anticorruzione e trasparenza;
- l'adeguamento alle direttive e circolari del R.P.C.T. in tema di anticorruzione e trasparenza;
- la pubblicazione dei dati obbligatori per legge sul sito istituzionale del Comune;
- l'accesso civico ex art. 5 del D. Lgs n. 33/13 novellato, per gli atti di competenza.

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare.

#### **e) I dipendenti**

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al dirigente e ai referenti il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

#### **f) Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA)**

Così come previsto nella delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016, occorre indicare nel Piano, il nominativo del soggetto Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA), che per il Ns. Ente è l'Arch. Antonio Mauro Illiano, Cat. D. in servizio presso il Settore Tecnico.

**g) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari** che istruisce e pone in essere i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento, fornisce periodicamente i dati al RPC sui procedimenti disciplinari d'interesse.

**h) il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.)** che predispose la relazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente; riveste un ruolo importante per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 alla legge 190/2012, riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni

inerenti all'attuazione dei PTPCT e può essere destinatario di richieste di informazioni da parte dell'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

## **Art. 6 - Analisi del contesto**

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### **6.1. Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno è stata svolta in collaborazione con i Responsabili dei Settori.

Il Comune di Monte di Procida dista dalla Città di Napoli 25,200km ed il suo territorio, che si estende per una superficie di kmq. 3,3, è quasi interamente collinare, prospiciente il mar Tirreno. Nell'insenatura marittima del comune è sito il porto di Acquamorta, ubicato sul versante costiero lato ovest a cui si accede dalla strada Provinciale e comunale via G. Marconi. Il porto è racchiuso da due dighe foranee di sopraflutto ad ovest e sottoflutto a sud. Esso costituisce una importante risorsa sia dal punto di vista turistico e della promozione del territorio che dal punto di vista finanziario per l'Ente, destinatario di una concessione demaniale regionale per l'utilizzo dello stesso. Nel porto insistono pontili di ormeggio barche e un campo boe. Inoltre attorno ad esso ruotano le attività anche agonistiche di associazioni sportive affiliate CONI e non.

L'autonomia del Comune rispetto al limitrofo Comune di Procida è avvenuta nel 1907 e da allora il Comune di Monte di Procida ha affermato la propria identità ricoprendo un punto di contatto essenziale con le vicine isole di Procida e Ischia, con la prima delle quali è stato ripristinato un collegamento marittimo stabile nei mesi scolastici.

In passato il paese era un borgo con vocazione prevalentemente marittima ma negli ultimi decenni la marineria ha subito una flessione a livello armatoriale. La vocazione marinara è ancora del territorio ma investe in maniera prevalente la forza lavoro. Si è sviluppata la filiera enogastronomica, così che possa fare da traino ad uno sviluppo del territorio anche dal punto di vista ricettivo e turistico in generale.

Negli ultimi anni non si registra un incremento demografico. La popolazione al 31/12/2022 era di 12.291 abitanti con una percentuale di over 65 anni del 31% rispetto al totale della popolazione.

Sul territorio comunale sono presenti n. 4 strutture sportive di cui 2 palestre scolastiche ed è presente la biblioteca comunale ospitata presso il laboratorio AcquaVivaLab, struttura con vocazione prevalente di incubatore di impresa e spazio di confronto su tematiche di lavoro, in modalità sala di lettura, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato in fasce orarie mattutina e pomeridiana con il supporto degli operatori del Servizio Civile Universale. La consultazione dei testi disponibili, il cui elenco è pubblicato online, avviene tramite prenotazione. È presente altresì una struttura per le attività culturali/laboratoriali denominata Laboratorio delle arti.

Sono presenti 2 istituti scolastici di cui uno comprensivo con un totale di 12 plessi scolastici.

All'interno del territorio operano diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato.

Dai dati rilevati dai competenti uffici comunali risultano operative sul territorio comunale n. 36 associazioni e di cui n. 14 società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, 14 associazioni culturali ricreative, 6 di volontariato e integrazione sociale, 2 di protezione civile.

Le attività insediate nel territorio comunale (dati relativi all'anno 2021) sono le seguenti:

n. 46 tra ristoranti, bar, caffè;

n. 1 centro educativo di assistenza e riabilitazione, n. 2 asili nido;

n. 258 attività commerciali, n. 86 attività artigianali.

Si rappresenta che dai dati ricevuti dagli uffici:

L'analisi del contesto esterno impone però di dare atto che il territorio della Città Metropolitana di Napoli e in particolare quello dell'area flegrea presenta un quadro criminale variegato e complesso in quanto risultano operative diverse organizzazioni delinquenti nazionali e transnazionali, ciascuna specializzata in specifici settori, tra cui la criminalità organizzata di matrice camorristica.

In base ai dati contenuti nella "Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia" periodo gennaio giugno 2021

disponibile alla pagina web:[https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione\\_Sem\\_I\\_2021.pdf](https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf). Nella provincia occidentale il panorama criminale che negli ultimi anni è stato connotato da stabili equilibri evidenzerebbe recentemente una situazione di significativa effervescenza favorita da un vuoto di potere per l'assenza di figure di particolare carisma. Ciò starebbe favorendo spinte autonomistiche di giovani leve che cercano di affermarsi sul territorio. Sul territorio di Pozzuoli e a Quarto risulterebbe tuttora attivo il clan LONGOBARDI-BENEDUCE nonostante i suoi affiliati ed elementi di vertice siano stati colpiti negli anni da numerosi provvedimenti cautelari. Il sodalizio infatti continuerebbe ad esercitare una forte pressione estorsiva in danno di piccoli imprenditori e commercianti dell'area flegrea gestendo, altresì, lo spaccio di stupefacenti soprattutto nel Rione Toiano e Monteruscello (Pozzuoli). Recenti attività info-investigative registrano fibrillazioni legate al tentativo di un nuovo gruppo composto da fuoriusciti del clan di conquistare l'egemonia sul territorio soprattutto per il controllo dello spaccio di stupefacenti e del racket. In tale ottica potrebbe inquadrarsi il ferimento con colpi di arma da fuoco di un pregiudicato avvenuto ad opera di ignoti il 25 giugno 2021. Nei comuni di Bacoli e Monte di Procida non si registrano elementi di novità rispetto al semestre precedente.

Si segnalano inoltre i reati più comuni, da quanto comunicato dal Comando di Polizia locale, risultano essere i reati urbanistici (14 CNR nel 2021) e i furti in appartamento (6 CNR nel 2021).

Si tratta di un contesto esterno rischioso che esige particolare attenzione soprattutto nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici.

Sul territorio non sono presenti immobili confiscati alla criminalità organizzata. Una specifica sezione della relazione semestrale è dedicata agli Appalti Pubblici. Infatti la pubblica amministrazione è protagonista del mercato degli appalti pubblici nel ruolo di committente per l'esecuzione di lavori e di contraente per la fornitura di beni o servizi spesso in quantità tale da condizionare il mondo della specifica offerta. Ne consegue quindi che una buona organizzazione e gestione delle procedure di gara e della contrattualistica è foriera di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La normativa in materia è complessa e spesso viene novellata per adeguarsi al diritto dell'Unione Europea, perseguendo obiettivi di trasparenza e imparzialità e secondo principi di maggior flessibilità e celerità delle procedure. In questo scenario si inseriscono le mafie contemporanee, le quali sarebbero equiparabili, per diversi aspetti, a veri e



propri gruppi societari capaci di “mettere a disposizione dell’economia (...) il proprio capitale di relazione con i poteri, la riserva di violenza e non ultimo il capitale di ricchezze illecitamente accumulate”. Da qui discende l’esigenza del legislatore di affiancare a un modello esclusivamente repressivo uno strumento preventivo volto a proteggere l’economia sana dalle infiltrazioni criminali. In particolare è previsto l’istituto della documentazione antimafia. Essa si compone della comunicazione antimafia e dell’informazione antimafia. In tale contesto la DIA si inserisce nel ruolo propulsivo e di supporto alle attività dei Prefetti ai fini del rilascio delle sopra citate certificazioni. Il sistema così concepito rappresenta una forma di protezione avanzata contro il fenomeno della propagazione mafiosa nell’economia legale impedendo di fatto che le imprese coinvolte nel circuito della criminalità organizzata possano intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni. Queste ultime hanno infatti l’interesse preminente ad acclarare l’affidabilità e l’integrità delle imprese coinvolte nel rapporto contrattuale sin dalle primissime fasi di avvio delle procedure di gara. Si tratta quindi di recidere quel circolo vizioso che alimenta le organizzazioni criminali le quali in taluni casi hanno colto l’opportunità per riciclare i capitali illecitamente accumulati proprio con l’aggiudicazione o l’affidamento di commesse pubbliche.

L’esperienza investigativa maturata nel corso del tempo ha dimostrato come tra le modalità utilizzate dall’impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti più consistenti figurino l’appoggiarsi ad aziende di più grandi dimensioni in grado di far fronte per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa anche ai lavori più complessi. Tali requisiti aziendali escluderebbero dalla licitazione l’azienda infiltrata che utilizzando la predetta tecnica supera l’ostacolo dei limiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara.

Le imprese mafiose si insinuano anche nella fase di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso subappalti e subaffidamenti di ogni genere specialmente con contratti di “nolo a caldo” o “a freddo” e/o con subcontratti di forniture di materiali per l’edilizia, attività di movimento terra, guardiane di cantiere, trasferimento in discarica dei materiali. Tali attività sono tradizionalmente legate al territorio e proprio su di esse le mafie hanno uno straordinario interesse al controllo diretto.

Sempre in tema di modalità utilizzate dai sodalizi mafiosi per inquinare il comparto in argomento si evidenzia inoltre l’accordo volto a programmare la rotazione illecita degli appalti pubblici tra le imprese partecipanti al sodalizio criminale mediante offerte pilotate verso il maggior ribasso.

L’ambito di vulnerabilità principale delle amministrazioni pubbliche è, come noto, quello attinente all’esercizio delle funzioni di stazioni appaltanti, ma occorre prestare la dovuta attenzione anche ad un altro ambito di vulnerabilità assai rilevante: quello del rilascio delle autorizzazioni, in particolare quelle in campo ambientale.

Esiste una zona grigia molto ampia in tutti i settori dell’economia e della società che è quella che consente alle organizzazioni criminali di infiltrarsi: un ruolo fondamentale nel contrasto all’infiltrazione viene assunto dalla responsabilità individuale delle persone e da quella collettiva delle organizzazioni, che devono essere in grado di difendersi e rappresentare un argine chiaro a coloro che vogliono fare affari in modo illegale. Sono dunque da monitorare i fattori di contesto che possono favorire la penetrazione di gruppi mafiosi, individuando in particolare elementi di rischio e vulnerabilità presenti nella struttura economica e politica della società locale. Dopo aver delineato il contesto esterno occorre tentare di individuare le modalità con le quali lo stesso può entrare in contatto e anche inquinare l’attività amministrativa. Innanzitutto occorre individuare i destinatari effettivi dell’azione amministrativa pubblica, che sono portatori di propri “interessi” che interagiscono con gli interessi primari dell’amministrazione o del singolo ufficio; tale interazione

non è mai “neutra” dal punto di vista del rischio di corruzione. Gli operatori del sistema amministrativo hanno il compito di promuovere esclusivamente gli interessi primari dell’Ente, perseguendo la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, indipendentemente dalle aspettative dell’interlocutore e dalla rilevanza dello stesso. Occorre, pertanto, valutare la presenza e l’intensità del conflitto di interessi che esiste tra il destinatario dell’azione amministrativa, portatore di interessi particolari e l’agente pubblico, che è il principale portatore di interessi collettivi, studiando come il contesto sociale e culturale di riferimento abilita o disabilita il rischio che i primi prevalgano sul secondo, quando le aspettative dei destinatari debordano i confini del lecito, portandoli a cercare di forzare il sistema per renderlo più flessibile e manipolabile a proprio vantaggio, magari alleandosi con gli agenti. A questo proposito, l’Amministrazione avvierà nel corso del triennio un confronto con gli Stakeholders – individuati tra le istituzioni, il mondo economico-imprenditoriale e quello associativo sociale-culturale – affinché possano essere evidenziati i possibili conflitti di interesse ed essere attivate, grazie a collaborazioni e protocolli, misure condivise per monitorare e promuovere il rispetto della legalità.

## **6.2. Analisi del contesto interno**

L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L’analisi del contesto interno è incentrata:

- sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell’Ente, consistente nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.

### **6.2.1. La struttura organizzativa**

Gli organi di governo del Comune di Monte di Procida sono, oltre al Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale. In particolare al Consiglio comunale sono assegnati n. 16 consiglieri comunali, tra i quali è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale, oltre al Sindaco. Il Sindaco è stato rieletto alle consultazioni elettorali del 21 e 22 settembre 2020.

La Giunta comunale è composta dal n. 4 Assessori Consiglieri, 1 Assessore esterno, oltre al Sindaco che la presiede.

L’organizzazione interna del Comune risente negativamente della progressiva diminuzione delle unità di personale, peraltro in doveroso adempimento ad una politica, confermata negli anni, di contenimento delle spese di personale che, per il Comune, costituisce una oggettiva grande difficoltà. Le progressive adesioni dei dipendenti a “quota 100” hanno creato e stanno creando non poche difficoltà anche alla programmazione del fabbisogno del personale e alla necessità di adempiere all’obbligo della rotazione. A tali difficoltà si dovrà ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una diminuzione di unità di personale dipendente.

Il personale in servizio alla data del 01/01/2023 è composto da 37 unità di cui:

un Segretario Generale

n. 2 dipendenti di cat. A

n. 4 dipendenti di cat. B

n. 16 dipendenti di cat. C

n. 15 dipendenti di cat. D di cui 8 sono nominati Posizioni organizzative – Responsabili di Settore e tra questi 8 vi sono 2 Dipendenti ex art. 110 TUEL, part. Time 50% per il settore finanziario.

L'Ente ha definito la propria struttura organizzativa mediante l'adozione dell'articolazione degli uffici e dei servizi e della dotazione organica. La dotazione organica e l'articolazione degli uffici e dei servizi sono degli strumenti flessibili, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. L'articolazione degli uffici e dei servizi, da ultimo modificata con deliberazione di GC n. 79 in data 28/09/2018 ripartisce la struttura organizzativa in 9 strutture che costituiscono le unità organizzative di primo livello e che coincidono con i settori delle posizioni organizzative ed alle quali sono preposti dei singoli responsabili.

Con Decreto sindacale n. 22 del 01/12/2022 sono stati provvisoriamente ridistribuiti i servizi in carico ai Responsabili di settore, operando di fatto almeno in parte una rotazione tra i servizi assegnati, nelle more di una più incisiva riorganizzazione della macrostruttura.

I servizi ad oggi risultano così assegnati:

Settore III – Responsabile settore Arch. Giovanni Bartolo: Edilizia pubblica – Protezione civile e sicurezza tecnica – Manutenzione beni ed impianti comunali – Decoro urbano – Verde pubblico – Servizio idrico integrato (rete idrica, fogne) - Opere pubbliche – Impianti sportivi – Edilizia scolastica – Cimitero - datore di lavoro;

Settore IV – Responsabile settore Sig. Mario Scamardella: Tributi - Affissioni - Commercio – Centralino e front office;

Settore V – Responsabile settore Dr. Giovanni Padovano: Bilancio – Ragioneria – Trattamento economico del personale

Settore VII – Responsabile del settore Dr.ssa Concetta Scuotto: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Toponomastica – Economato – Gestione giuridica del Personale - Affari Generali - Ufficio di Segreteria - Ufficio protocollo

Settore VIII – Responsabile settore Avv. Ciro Pugliese : Sanzioni e Contenzioso – Datore di Lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di coordinamento tra i datori di lavoro – Innovazione e semplificazione amministrativa – Gestione progetti e programmi specifici e relativo coordinamento intersettoriale – Gestione assicurazioni – Banche dati – Riorganizzazione sistema di protocollazione e workflow documentale – Modulistica – Archivi cartacei ed informatici – Servizio tutela dati personali e adeguamento GDPR 679/2016 – Promozione adeguamento normativo dell'Ente- Sport e tempo libero – Pubblica istruzione – Sostituto Igiene Urbana - Vice Segretario Generale

Settore IX - Responsabile settore Dr. Ugo Rosario Mancino: Polizia Amministrativa – Traffico, Mobilità e Trasporti – Tutela animali – Vigilanza esterna – Igiene Urbana;

Settore XII – Responsabile settore Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina: Servizi sociali – Cultura — Promozione e valorizzazione turistica del territorio – biblioteca fisica e multimediale – turismo – eventi – informatizzazione – CED e Comunicazione strategica e istituzionale– Responsabile della Transizione Digitale;

Settore XIII – Responsabile Arch. Bibiana Schiano di Cola – procedimenti relativi all’edilizia privata, alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo del territorio, alla risistemazione e riorganizzazione degli archivi dell’ufficio tecnico e all’informatizzazione dello stesso – servizi relativi a giovani, servizio civile, aula studio, gestione e manutenzione ordinaria beni culturali, associazioni, iniziative nell’ambito dei beni comuni.

Tutti i Responsabili di Settore sono datori di lavoro per il settore e i servizi di competenza e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini privacy per il settore e i servizi assegnati. Il Responsabile del Settore VIII ha anche funzioni di coordinamento tra i datori di lavoro e dei responsabili del trattamento dati ai fini privacy.

Si rileva che con deliberazione di GC n. 79 del 28/9/2018 l’Ufficio anticorruzione è stato spostato dal XIII settore al Segretario Generale. In ogni caso, a prescindere dalla mancanza di unità assegnate a tale ufficio si rileva che a causa della natura trasversale della prevenzione della corruzione sussiste l’obbligo di collaborazione di ciascun Responsabile e Dipendente per la programmazione e l’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur ritenendo necessaria l’assegnazione di un’unità anche parzialmente per supportare il Responsabile RPCT nelle proprie funzioni.

### **6.2.2. La mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell’Ente. La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Essa rappresenta l’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

- 1- identificazione;
- 2 - descrizione;
- 3 - rappresentazione.

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. Secondo l’ANAC i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco completo dei processi dall’amministrazione. Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come

raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche: quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale); quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Il presente piano conferma le aree di rischio individuate nel PTPCT 2021-2023 che, unitamente a quelle previste dal PNA, coprono tutta l’attività dell’Ente e che si riportano di seguito:

**A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

**B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI**

**C) AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**D) CONCESSIONE ED EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI**

**E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

**F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

**G) INCARICHI E NOMINE**

**H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**I) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

**L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**M) CONTROLLO CIRCOLAZIONE STRADALE**

**N) ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI**

**O) ACCESSO E TRASPARENZA**

**P) GESTIONE DATI E INFORMAZIONI, E TUTELA DELLA E PRIVACY**

**Q) PROGETTAZIONE**

R) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

S) AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCESSI

T) ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE - AZIENDE PUBBLICHE E ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA

U) SOCIETA' PARTECIPATE

V) TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Z) AMMINISTRATORI

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un "gruppo di lavoro" dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi. Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)". Laddove possibile, l'ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT è stato coadiuvato dai funzionari dell'Ente responsabili di posizione organizzativa che nel monitoraggio annuale hanno suggerito una revisione della mappatura in termini di semplificazione della mappatura stessa e delle misure di prevenzione. Il Presente piano, partendo dalla mappatura dei processi (Allegato 1), si pone l'obiettivo di rivedere in particolare alcuni macroprocessi per semplificarne la comprensione e la lettura nonché l'adozione delle misure di prevenzione previste. Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede che seppur non allegati costituiscono parte del Presente Piano, conservati presso l'ufficio del RPCT.

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura pubblicata appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'Ente, il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del triennio di validità del presente Piano per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'Ente.

## **Art. 7 - Valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nel corso della quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)". Tale "macro-fase" si compone di tre sub-fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

## 7.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”. Il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari Responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi.

Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai Responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”. Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT. Dopo la “mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”.

Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”. L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”.

“L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi. L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”.

Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l’identificazione del rischio sarà “sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT è stato coadiuvato dai Funzionari dell’Ente responsabili di posizione organizzativa. Data la dimensione organizzativa contenuta nell’Ente, l’analisi è stata svolta al momento per singoli “processi” senza scomporre gli stessi in “attività”. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del triennio di vigenza del presente piano per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), prioritariamente per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi. Per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative”. Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT.

Tenuto conto di quanto proposto dall’ANAC nel PNA, il RPCT coadiuvato dai Responsabili di posizione organizzativa ha operato tenendo conto dell’analisi di contesto svolta, le risultanze della mappatura e l’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili, delle segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o con altre modalità. Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e

documentati nel PTPCT. Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”.

Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso. Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”. Il RPCT, coadiuvato dai Funzionari dell’Ente responsabili di posizione organizzativa., che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali.

Ad oggi si conferma il catalogo dei rischi, approvato e riportato con il PTPCT 2022-2024.

Il catalogo è riportato nelle schede di mappatura dei processi nelle colonne B e C. Tale catalogo, unitamente alla matrice dei rischi del contesto esterno, (Allegato 2 e 3), costituisce parte del Presente Piano . Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

## **7.2. Analisi del rischio**

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

1- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;

2- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’Autorità propone i seguenti esempi: assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

- mancanza di trasparenza;

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

- scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Per procedere alla stima del livello di rischio si valuta il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione”.

L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l’approccio valutativo;



2. individuare i criteri di valutazione;
3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

### **Criteri di valutazione**

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti. L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT. Il RPCT coadiuvato dai Responsabili di Posizioni Organizzativa ha fatto uso dei suddetti indicatori. I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate

Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo. Qualora si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”. Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi”

L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
3. ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Come da PNA, l’analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+

Il RPCT coadiuvato dai Responsabili di Posizione Organizzativa, ha applicato gli indicatori proposti dall’ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo esprimendo la misurazione di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

Dopo la mappatura, per ciascun processo, è riportata la valutazione del rischio, con l’indicazione sintetica della motivazione. Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell’Ente

### 7.3. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l’ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio. Il fine della ponderazione è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la

stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti". Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

## **Art. 8 - Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

L'individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Le misure possono essere classificate in "**generali**" e "**specifiche**". **Misure generali:** misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. **Misure specifiche:** sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte essenziale del PTPCT.

Tutte le attività precedenti sono di ritenersi propedeutiche all'identificazione e alla progettazione delle misure che sono, quindi, la parte fondamentale del PTPCT. È pur vero, tuttavia, che in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

In conclusione, il trattamento del rischio: è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta; si programmano le modalità della loro attuazione.

### **8.1. Le misure specifiche**

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

L'amministrazione deve individuare le misure più idonee a prevenire i rischi, in funzione del livello dei rischi e dei loro fattori abilitanti. L'obiettivo, di questa prima fase del trattamento, è di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi. Il PNA suggerisce le

misure seguenti:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

Come le fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

Il RPCT coadiuvato dai Responsabili di Posizione Organizzativa, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **alto**. Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede di mappatura dei processi

Le misure sono elencate e descritte nella colonna D delle suddette schede. Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia". Con riferimento alle misure di prevenzione si prevede nel triennio di competenza del presente piano di procedure ad uno snellimento e semplificazione delle misure stesse al fine di renderle più facilmente attuabili e conoscibili anche da parte dell'utenza

## **TITOLO II: LE MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE**

### **Art. 9 - Generalità**

Il presente Piano si prefigge di prevenire i fenomeni di corruzione nella più ampia accezione, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

A tal fine vengono individuate le seguenti misure:

1. controlli interni degli atti amministrativi;
2. trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
3. la rotazione del personale assegnato alle aree e alle attività esposte ad un maggiore rischio di corruzione;
4. applicazione del Codice di Comportamento;
5. piano di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
6. applicazione del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli;
7. integrazione del Piano della performance con il PTPC;
8. verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico;
9. divieto di pantouflage;
10. applicazione dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.;
11. tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing).

La misura della trasparenza dell'azione amministrativa che costruisce uno degli strumenti cardine individuati dal legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni ed iniziative che trovano sviluppo in maniera generalizzata e trasversale, secondo le indicazioni fornite nella sezione Amministrazione Trasparente del presente piano.

Le misure del presente Piano costituiscono un adempimento obbligatorio, di immediata applicazione, anche nelle more dell'applicazione del PEG/PDO per ogni articolazione dell'Ente (amministratori, incaricati intuitu personae, Responsabili e dipendenti).

A tal fine, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 (come modificato dall'art. 41 D. Lgs. 97/2016), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione redige la relazione annuale sul rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione, così come previsto dall'ANAC nel PNA 2016, nonché nelle linee guide approvate con determina n. 8/2015.

La suddetta relazione va trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali per il tramite dei capigruppo, i quali possono ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza, il tutto come previsto nella delibera ANAC n. 831 del 03 Agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2016.

## **Art. 10 - I controlli interni**

Il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, è disciplinato all'interno del Comune di Monte di Procida dall'art. 11 del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11/07/2017.

Ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento sui controlli interni, il controllo viene effettuato max sul 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile del Settore su un campione estratto in modo casuale ogni semestre anche mediante il sistema del sorteggio; al riguardo, il Responsabile anticorruzione potrà introdurre elementi di ponderazione nel sorteggio.

Oggetto del controllo, ai sensi della menzionata disciplina regolamentare, sono le determinazioni dirigenziali adottate e divenute esecutive, contratti ed ogni altro atto amministrativo. Il RPCT può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'anno.

Il controllo in questione ha le seguenti finalità:

- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, commi 12, 13, e 14, della legge n. 190/2012; il RPCT, comunque, come previsto nella delibera n. 831 del 03.08.2016 dell'ANAC, andrà esente da responsabilità ove dimostri di aver effettuato i controlli di regolarità amministrativa ogni trimestre, avendo predisposto, con puntualità, il presente Piano Anticorruzione.

## **Art. 11 - Rotazione del personale**

### **a) Generalità**

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della L. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e

trasmettere all'ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di Responsabili e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 10, lett. b) della L. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».

Questo tipo di rotazione, c.d. "ordinaria", è stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

### **b) Rotazione ordinaria**

Il Responsabile di Settore deve prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, devono essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, con l'affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

In alternativa, nelle aree a rischio, il dirigente deve prevedere che le varie fasi procedurali siano affidate a diverse persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale; in tal modo si pone in essere la c.d. "*segregazione delle funzioni*" con la quale sono attribuite a soggetti diversi compiti relativi a:

**I** - svolgimento di istruttorie e accertamenti;

**II** - adozioni di decisioni;

**III** - attuazione delle decisioni prese;

**IV** - attuazione delle verifiche.

Le rotazioni inoltre potranno essere disposte per prevenire ipotesi, anche solo potenziali e/o indirette, di rischio corruzione, per colmare i vuoti in organico derivanti dalle rotazioni stesse ed in ogni altro caso ritenuto utile e/o necessario dalla Amministrazione Comunale e/o dal Responsabile Anticorruzione.

Dovranno riguardare, in via prioritaria, le Aree esposte a maggiore rischio corruzione, avvenire con periodicità biennale, potranno essere di carattere funzionale o territoriale.

Le rotazioni prescindono dall'esito della valutazione del dipendente uscente in quanto sono anche una misura di organizzazione del personale volta a valorizzare la professionalità e non una misura punitiva.

La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire applicando criteri di gradualità e tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.

Pur intendendo assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata, adeguando il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del d.lgs. 165/2001, nell'Ente il numero di settori e i conseguenti responsabili di settore, nonché la necessità di non inficiare la professionalità del Responsabile di procedimento preposto, non consentono di programmare, a priori, una rotazione sistematica dei Responsabili di settore.

Tuttavia l'avvicendamento del personale anche con riferimento ai Responsabili di settore titolari di P.O. ha permesso nel corso degli ultimi due anni di attuare una rotazione parziale degli incarichi, seppur non programmata.

Si rimanda, inoltre, a quanto illustrato nell'analisi del contesto interno per quanto concerne l'ultima revisione della macro struttura ed il nuovo assetto delle posizioni organizzative nella struttura dell'Ente.

### **c) Rotazione straordinaria**

Secondo le raccomandazioni date a riguardo dall'ANAC nella delibera n. 1064 del 13.11.2019, con la quale è stato approvato il PNA 2019, particolare attenzione va riservata all'attuazione della cd. *“rotazione straordinaria”* da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui *“I Responsabili di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

In particolare, l'ANAC con le Linee Guida approvate con delibera n. 215 del 26.03.2019 con riferimento ai reati che determinano la rotazione straordinaria rinvia all'art. 7 della Legge n. 69/2015 che individua i reati connessi a fatti di corruzione nei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, e 353 bis del Codice penale. Per i reati previsti da richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta *“corruttiva”* del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 235 del 2012).

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

La stessa verifica annuale dovrà essere effettuata dal RPCT nei confronti dei Responsabili.

La valutazione della ricorrenza dei presupposti per attuare la rotazione straordinaria deve essere effettuata, secondo quanto indicato dall'ANAC nelle Linee Guida sopra citate, nel momento in cui il dipendente viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. .

Al fine di dare attuazione alle raccomandazioni dell'ANAC, tutti i Responsabili verificano annualmente, mediante somministrazione di autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, se siano stati avviati procedimento penali nei confronti dei dipendenti della propria Area per condotte rientranti nell'art. 7 della Legge n. 69/2015.

Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare al proprio dirigente o al RPCT (se trattasi di Responsabili), di essere stati iscritti nel registro delle notizie di reato per condotte rientranti nell'art. 7 della Legge n.69/2015.



## **Art. 12 - Codice di comportamento**

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il Comune di Monte di Procida ha approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 01/08/2022, il proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'08.03.2013.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari è responsabile dell'aggiornamento del Codice di comportamento, dell'esame delle segnalazioni di violazioni o sospetto di violazioni dei codici di comportamenti, della raccolta delle segnalazioni di condotte illecite, assicurando le garanzie di cui all'art. 54 – bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è, altresì, responsabile della diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione, del monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art.54, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, della pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001, vigilano sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i Responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio il Comune si avvale dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale è anche responsabile della verifica annuale dello stato di applicazione dei codici.

Le attività svolte dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi del presente articolo si conformano alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione.

## **Art. 13 - Formazione del personale per l'anno 2023**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 11 della L. 190/2012, che prevede percorsi di formazione specifici e settoriali, a cura della Scuola superiore della P.A. e/o a cura di esperti esterni, nell'anno 2023 la formazione del personale dipendente dovrà avere come obiettivo il raggiungimento di un livello di conoscenza più strutturato e approfondito nelle materie trattate nel presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le attività formative sono dirette **prioritariamente ai Responsabili/Referenti del RPC** e, quindi, a:

- **dipendenti interessati** alla prevenzione del rischio corruzione, per fornire a tutto il personale in rapporto ai ruoli e alle funzioni, la conoscenza della normativa de qua e del codice di comportamento;
- **dipendenti collegati** alla prevenzione del rischio corruzione, per fornire al personale preposto al sistema dei controlli interni e alla trasparenza conoscenze mirate e approfondite nelle materie di cui alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013;
- **dipendenti coinvolti** nella prevenzione del rischio corruzione (Responsabile anticorruzione, Referenti, Responsabili, Titolari di posizione organizzativa, preposti alle attività a rischio più elevato), per lo studio e l'approfondimento degli aspetti sostanziali dei delitti di corruzione.

Tutti i dipendenti che partecipano ai processi formativi attesteranno di essere a conoscenza del Piano di prevenzione del rischio corruzione e saranno responsabili della sua esecuzione, per quanto di competenza.

#### **Art. 14 - Applicazione del protocollo di legalità**

Il Comune di Monte di Procida ha sottoscritto, con la Prefettura di Napoli, un protocollo d'intesa, con la finalità di perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nelle procedure di gara d'appalto, nonché di garantire la tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione di stampo camorristico.

A tal fine è stata prevista l'estensione delle verifiche antimafia per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni di stampo camorristico.

Il protocollo in parola rappresenta senz'altro una misura di contrasto essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'Ente; anche per l'anno 2023, tutti i bandi di gara pubblicati dall'Ente, devono contenere il richiamo a clausole e condizioni di cui al Protocollo suddetto, che i partecipanti dichiarano di osservare già in fase di presentazione delle offerte.

#### **Art. 15 - Integrazione tra il Piano della Performance, il P.T.P.C.T. e il PIAO – Attività del N.I.V.**

L'ANAC con delibera n. 1208 del 22.11.2017, in sede di aggiornamento del PNA 2017, ha rappresentato la necessità di un'integrazione tra il Piano della Performance e il P.T.P.C.T.; tale necessità è stata ribadita anche nella delibera n. 1074 del 21.11.2018 di aggiornamento al PNA 2018.

Dalle suddette delibere si desume l'esigenza di ordinare e di integrare il Piano della Performance con il P.T.P.C.T., in quanto talune analisi che l'Amministrazione deve preventivamente fare per il Piano della Performance sono utili anche per il P.T.P.C.T. e viceversa.

Inoltre, risulta necessario e doveroso armonizzare e coniugare gli obiettivi gestionali affidati ai Responsabili e contenuti nel Piano della Performance con le attività che gli stessi Responsabili devono svolgere, quali referenti, ai fini dell'attuazione del P.T.P.C.T.

Il Nucleo indipendente di valutazione (N.I.V.) riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Il NIV valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei

Responsabili; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), D. Lgs. 150/2009).

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel D. Lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).

Il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza va integrato ed inserito nel Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) nella Sezione 2 "Valore pubblico performance e anticorruzione".

Secondo il PNA 2022 va privilegiata una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili, ma comprensivi anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In altre parole, le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico, ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Il NIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando, altresì, i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44).

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento del Nucleo Indipendente di Valutazione, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43).

Resta fermo il compito dei NIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.

Il NIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, D. Lgs. 165/2001. Le modifiche che il D. Lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate ai NIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D. Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D. Lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza il NIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012.

Nell'ambito di tale verifica il NIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, L. n. 190/2012).

Il Comune di Monte di Procida ha indicato nel Piano della performance i principi e gli obiettivi presenti nel piano anticorruzione e della trasparenza amministrativa, e nel 2022 risulta dalla delibera di G.C. n.112 del 12/09/2022.

## **Art. 16 - Verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico.**

L'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo necessita di continue verifiche e controlli sulle diverse linee di attività dell'Ente, al fine di garantire il rispetto dei principi dettati dalla Legge 190/2012 e dal presente PTPCT.

Pertanto, la presente misura dispone:

- verifica sistematica e preventiva, sotto la responsabilità, cura ed istruttoria del Responsabile del Settore personale, in ordine alle dichiarazioni rese in occasione di singoli provvedimenti (non cumulabili, anche per evitare effetti di trascinamento negativi su altri Responsabili da parte di uno o più ricorrenti) di conferimento degli incarichi dirigenziali sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013, ad eccezione dell'incarico riguardante il Responsabile del Settore personale, a cura del Segretario generale/RPC, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse;
- verifica sistematica e preventiva, sotto la responsabilità, cura ed istruttoria del Responsabile proponente in ordine alle dichiarazioni rese, in occasione del conferimento di incarichi e nomine sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013.

In occasione del conferimento di incarichi, nomine, designazioni, gli Uffici preposti:

- cureranno l'acquisizione solo di dichiarazioni che contengano l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la P.A., oltre all'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale (cfr. Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016);
- prima del conferimento di incarichi gli uffici preposti provvedono ad attivare verifiche d'ufficio, con riferimento alla sussistenza dei requisiti morali e ogni eventuale ulteriore indagine ritenuta utile (ad es. verifica camerale al fine di accertare eventuali altre cariche e/o partecipazioni societarie);
- il Responsabile di Settore competente accerta ed attesta che, nel corso dell'istruttoria, sono state rispettate le norme che disciplinano il conferimento degli incarichi, la correttezza della procedura e l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nei confronti del soggetto incaricato.

## **Art. 17 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. *pantouflage*).**

L'art.1, co. 42, lett. l), della legge n. 190/2012, ha inserito all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, secondo cui: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Per quanto riguarda i dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Monte di Procida, rientrano in tale ambito, il Segretario Generale, i Responsabili di Settore, i funzionari di cat. D), coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015), i R.U.P. e i responsabili di procedimento anche se di cat. C) o B); infatti, il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente di cat. C) o B) che ha, comunque, avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Al fine di garantire misure adeguate per l'attuazione della disposizione di cui al co. 16 ter, dell'art. 53, del D. Lgs. n. 165/2001, si prevede quanto segue:

- l'inserimento di una clausola nel contratto individuale di assunzione del personale di categoria dirigenziale, cat. D), C) e B) che preveda specificamente *che gli stessi non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.* (cd. divieto di pantouflage);
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, a pena di esclusione, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare *“di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di cui al co. 16 ter, dell'art. 53, del D. Lgs. n. 165/2001”*.
- acquisizione da parte dell'ufficio risorse umane, al momento della cessazione del contratto di lavoro, di apposita dichiarazione del dipendente cessato di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto di pantouflage.

**Art. 18 - Applicazione dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.**

Ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, articolo 35 bis, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA): a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui all'art. 15 *“Verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico”*.

Ai fini dell'applicazione della misura in oggetto si prevede quanto segue:

All'atto della formazione di commissioni:

- per l'assunzione o la selezione del personale;
- per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi;
- per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

**1.** i Responsabili acquisiscono dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi dipendenti/soggetti esterni attestano di non essere *“stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”*;

**2.** i Responsabili verificano su un campione congruo e significativo la veridicità delle dichiarazioni rese.

All'atto dell'assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati:

**1.** il Responsabile che provvede all'assegnazione acquisisce dal dipendente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso dipendente attesta di non essere *“stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”*;

**2.** il Responsabile verifica su un campione congruo e significativo la veridicità delle dichiarazioni rese, assumendo le determinazioni conseguenti;

## **Art. 19 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblowing)**

Con il presente articolo si intende dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii.; in particolare, si stabilisce che:

non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile anticorruzione le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Responsabile anticorruzione lo segnala al Responsabile del servizio competente in materia di gestione del personale.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, segnala quanto accaduto:

- a) Al Responsabile di Settore sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; questo dirigente, se lo ritiene opportuno, adotta le adeguate misure ripristinatorie;
- b) All'organo disciplinare, il quale valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Ai fini di dare piena attuazione a tale istituto, il Comune di Monte di Procida ha utilizzato l'applicativo informatico "*Whistleblower*", messo a disposizione dall'ANAC per il riuso, il quale è disponibile sulla *home page* del sito istituzionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti - Prevenzione della Corruzione.

Tale piattaforma consente ai dipendenti pubblici dell'Ente di effettuare le segnalazioni di presunti fatti illeciti e di acquisirle e gestirle nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente.

## **Art. 20 - Il monitoraggio e il riesame**

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione dei contenuti del Piano e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento nel suo complesso.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il supporto del Servizio Affari Generali e/o di altro Servizio dallo stesso individuato. Ai fini del monitoraggio i Responsabili sono individuati quali Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Ciascun Responsabile relazionerà almeno una volta per ciascuna annualità, in occasione del

monitoraggio degli obiettivi di performance, all'esecutivo, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Nucleo di Valutazione, segnalando eventuali difficoltà nell'attuazione del Piano e proponendo eventuali modifiche o integrazioni.

Le risultanze del monitoraggio portano, in una logica ciclica e sequenziale, al riesame annuale del piano stesso, effettuato in occasione dell'aggiornamento annuale dello stesso, in un'ottica migliorativa e di semplificazione delle misure, al fine di individuare quelle più efficaci da applicare ai processi.

### **TITOLO III: SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

#### **Art. 21 - Introduzione**

Per il triennio 2023-2025, l'attuazione della trasparenza proseguirà secondo le impostazioni e strategie già attuate finora in materia, assicurando, in primis, il pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nonché della deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013".

Anche nel corso del 2023, l'Amministrazione si opererà al fine di garantire alla trasparenza quel ruolo essenziale nell'ambito delle misure dirette a prevenire la corruzione assegnatole ed evidenziato, come si evince, nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, in cui la trasparenza viene definita come "uno degli assi portanti della politica anticorruzione imposta dalla L. 190/2012", nonché nella definizione stessa all'art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 secondo cui "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Inoltre, a seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla "*protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", nonché alla successiva entrata in vigore, in data 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al suddetto Regolamento del Codice della protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2002, n. 196), verrà conferita maggiore attenzione alle prescrizioni relative al rapporto tra "*trasparenza*" e "*privacy*", avvalendosi anche del supporto della nuova figura del RPD - Responsabile della Protezione dati.

Pertanto, prima di mettere a disposizione sul sito istituzionale atti e documenti contenenti dati personali, sarà opportuno verificare che la normativa in materia di trasparenza preveda l'obbligo di pubblicazione. È inoltre necessario che la pubblicazione dei dati avvenga nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza, limitazione a quanto necessario per le finalità di trattamento, nonché di esattezza ed aggiornamento enunciati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Di conseguenza, in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., alla trasparenza è



dedicata la presente sezione denominata “Sezione trasparenza”, inserita dunque, come già in precedenza, all’interno del PTPCT, e alla quale si accompagna l’elenco degli obblighi di pubblicazione così come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 22 - Linee guida dell’ANAC**

Il Responsabile della Trasparenza e i Responsabili di Settore/Referenti dovranno seguire, altresì, quanto previsto nelle linee guida emanate o in corso di redazione da parte dell’ANAC, ad oggi:

“*Linee guida recanti indicazione operative della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013*” del 11 novembre 2016, Schema di linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, del 25 novembre 2016.

### **Art. 23 - Generalità**

Il Comune di Monte di Procida ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23 gennaio 2014.

Il Segretario Generale dr. Lorenzo Capuano è Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 43.

Con delibera di G. C. n. 9 dell’15.01.2015 è stato approvato il Piano Anticorruzione e per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2015/2017.

Con delibera di G. C. n. 8 del 29.01.2016 è stato approvato il Piano Anticorruzione e per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2016/2018.

Con delibera di G. C. n. 10 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano Anticorruzione e per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2017/2019.

Con delibera di G. C. n. 9 del 21/01/2018 è stato approvato il Piano Anticorruzione e per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2018/2020.

Con delibera di G. C. n. 18 del 31.01.2019 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2019/2021.

Con delibera G. C. n. 12 del 31.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2020/2022.

Con delibera G. C. n. 40 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2021/2023.

Con delibera G. C. n. 51 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2022/2024.

Attualmente, il link “*Amministrazione Trasparente*” è presente sulla “*home page*” del sito istituzionale dell’Ente “*www.comune.montediprocida.na.it*”, così come prescritto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, strutturato ed articolato così come prescritto nell’allegato 1) alle linee guida ANAC adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016.

## **Art. 24 - La struttura di supporto al Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza**

La Giunta Comunale provvederà a modificare la struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo una struttura trasversale posta sotto la Direzione del Segretario Generale/Responsabile anticorruzione.

Oltre al Responsabile per la Trasparenza, sono destinate alle attività previste dalla presente Sezione:

- I Responsabili di Settore/Referenti
- L'Ufficio Trasparenza

## **Art. 25 - I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni**

Ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 33/13, i Responsabili di Settore, responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I Responsabili di Settore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal citato decreto.

I Responsabili di Settore garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, attuano il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in tutte le azioni ivi previste, formano ed aggiornano il proprio personale eventualmente deputato all'inserimento dei dati sul sito "*Amministrazione Trasparente*".

In particolare, le sottosezioni di II livello del sito "*Amministrazione Trasparente*" vanno costantemente aggiornate dal Responsabile di Settore a cui afferisce la materia e/o l'argomento che necessita di pubblicazione sul sito; la competenza all'aggiornamento è individuabile con il Responsabile firmatario del provvedimento amministrativo o, comunque, con il Responsabile di Settore da cui proviene l'atto da inserire nella relativa sezione.

In caso di contrasti sulle competenze sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decidere al riguardo.

Ai fini dell'aggiornamento costante della Sezione Amministrazione Trasparente, si allega sub 1) la tabella contenente anche i riferimenti normativi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/16 corrispondenti alle notizie richieste nelle sottosezioni di II livello, a cui devono obbligatoriamente attenersi i Responsabili in sede di aggiornamento della sezione del link "*Amministrazione Trasparente*".

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni sono i Responsabili e/o Responsabili delle diverse strutture dell'Ente.

## **Art. 26 - Compiti del N.I.V.**

Il N.I.V., ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quelli

indicati nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance.

Il N.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei Responsabili dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Il N.I.V. attesta annualmente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su un campione individuato con delibera dell'ANAC entro il termine indicato dalla stessa autorità nazionale.

### **Art. 27 - Rapporto tra trasparenza e privacy**

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *“protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*, e il 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al suddetto Regolamento del Codice della protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dall'introduzione delle suindicate novità dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, deriva il principio secondo cui l'attività di pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale di documenti, dati e informazioni contenenti dati personali, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, debba avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati, oltre che di esattezza e aggiornamento dei dati.

Come è noto, la nuova normativa ha previsto per ogni Ente la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati Personali, come stabilito nel PNA 2019, *svolge compiti specifici, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR)”*.

Inoltre, l'ANAC ha affermato il principio secondo cui il RPD debba costituire una *“figura di riferimento”* per il RPCT: a titolo esemplificativo, l'Autorità pone il caso dell'attività di riesame, posta a carico del RT, delle richieste di accesso generalizzato pervenute all'Amministrazione di competenza e per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali, rispetto alla quale il RT *“si può ben avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale”*.

### **Art. 28 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Si individuano i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza, ad integrazione di quelli definiti nel DUP 2023-2025, costituenti contenuto necessario della presente Sezione ai sensi dell'art. 1 comma 8, legge 190/2012, come modificato dall'art. 41 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 97/2016. Come previsto dalla Delibera ANAC n. 1310/2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016”*, si assicura il necessario coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e gli obiettivi degli altri documenti di natura

programmatica e strategico gestionale dell'Ente.

Si individuano i seguenti obiettivi:

- a) Promozione di maggiori livelli di trasparenza, attraverso la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli già soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 10, comma 3 D. Lgs. 33/2013);
- b) Innalzamento della qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale sotto il profilo della semplicità di consultazione, della comprensibilità e della facile accessibilità;
- c) Accrescimento del ricorso alla modalità di pubblicazione delle informazioni e dei documenti mediante comunicazione alle banche dati di cui all'art. 9 bis D. Lgs. 33/2013.

### **Art. 29 - Il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)**

Ai sensi dell'art. 33 ter, comma 1, del D. L. 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, con legge 17.12.2012 n. 221, è istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP, oggi ANAC), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Vige l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita, ai sensi dell'articolo 62 bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Dall'obbligo di iscrizione e di aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

Allo scopo di adempiere ai suddetti obblighi, ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile della verifica, della compilazione e dell'aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato "Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)".

Il RASA ha il compito di inserire i dati identificativi afferenti all'anagrafica della stazione appaltante, quali il rappresentante legale ed i centri di costo associati alla singola stazione appaltante.

Altresi, è deputato a presentare la domanda di iscrizione all'elenco, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Ai sensi delle linee guida n. 7, approvate dall'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017, l'iscrizione a tale elenco costituisce presupposto di legittimità dell'affidamento in house.

Gli adempimenti di competenza del RASA hanno la finalità di garantire la massima pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici.

Per il Comune di Monte di Procida è stato nominato RASA l'Arch. Antonio Mauro Illiano, Cat. D, in servizio presso il Settore tecnico.

### **Art. 30 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder**

Prima dell'adozione del presente Piano, è stata avviata, mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale del Comune in data 14/12/2022, la consultazione pubblica, così

come previsto dalla legge n. 190/2012, per consentire agli stakeholders interni ed esterni, portatori di interessi collettivi etc. di formulare osservazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, pubblicando, altresì, la modulistica necessaria alla presentazione delle eventuali osservazioni.

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre l'amministrazione al servizio del cittadino e a far sì che quest'ultimo possa esercitare su di essa un'azione di controllo diffuso delle varie fasi di gestione del ciclo della performance e di conoscenza dei servizi erogati. È quindi fondamentale usare strumenti comunicativi facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi sia nelle logiche operative.

È necessario dunque implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'Ente il feedback dell'azione amministrativa, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti sia in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza. Per mettere in pratica la disciplina della trasparenza non è sufficiente pubblicare i dati e i documenti previsti dalla normativa; è infatti necessario che questi siano effettivamente utilizzabili dagli utenti. Gli uffici dell'amministrazione individuati *ad hoc* nel Programma triennale devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i portatori di interesse (*stakeholders*) possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Il coinvolgimento dei portatori di interesse passa anche per le segnalazioni che questi ultimi possono fare all'organo politico – amministrativo dell'Ente, il quale poi ne terrà conto al momento di selezionare i dati da pubblicare e nell'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità.

### **Art. 31 - Accesso Civico**

L'ANAC con delibera n. 1310 del 28.12.2016 ha approvato le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016*”.

Ivi, è previsto che l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

L'accesso generalizzato diventa regola generale ed incontra soltanto le eccezioni costituite dal rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dalle specifiche esclusioni riportate nel comma 3.

Sono da considerarsi assolute le eccezioni relative alle materie coperte dal segreto di stato e agli altri casi di divieto di divulgazione previsti dalla legge, compresi i limiti previsti dall'art. 24, comma 1, della L. n. 241/90.

In ogni caso, in ragione della salvaguardia della riservatezza, nella comparazione tra opposti

interessi e tutele in termini di accesso e privacy, dovrà prevalere il divieto di divulgazione, quando si tratti di informazioni concernenti:

- lo stato di salute, condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- la vita sessuale;
- i dati identificativi di persone beneficiarie di aiuti economici, da cui si possa evincere lo stato di salute e/o di disagio economico-sociale degli interessati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5 bis, comma 2, che l'accesso civico deve essere rifiutato se concretamente in grado di pregiudicare la tutela degli interessi privati specificamente individuati:

- la protezione dei dati personali, cioè "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Il soggetto controinteressato deve essere sempre interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013;

- la libertà e la segretezza della corrispondenza, estensivamente intesa, a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato;

- gli interessi economici e commerciali (come proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali), in quanto ambiti tutelati perché collegati con l'interesse generale di garantire il buon finanziamento delle regole del mercato e della concorrenza.

Sono, invece, eccezioni relative, e quindi soggette a valutazione e bilanciamento con l'interesse all'accesso, quelle poste a tutela degli interessi pubblici e/o privati di particolare rango giuridico. In questi casi, per motivare un rifiuto, il pregiudizio degli interessi pubblici e/o privati in gioco non può essere astrattamente prefigurato, ma deve essere concretamente individuabile in connessione temporale e causale con l'accesso di cui si tratti e deve essere valutato come altamente verificabile.

L'accesso parziale, dovendosi per principio orientare alla massima trasparenza, è comunque preferito al diniego e, laddove sia possibile, si consente attraverso l'esibizione di documenti sui quali sia stata effettuata l'operazione di oscuramento dei dati da proteggere. Allo stesso modo, l'accesso differito deve essere preferito al diniego, dovendo prevalere quando possibile la considerazione massima per la trasparenza dell'agire amministrativo. La motivazione del diniego totale o parziale o del differimento dovrà essere accurata e congrua e contribuirà nel tempo a definire un orientamento per la trattazione di casi futuri creando una buona prassi per l'uguale trattamento di casi analoghi a parità di condizioni in situazioni confrontabili.

I punti cardine, cruciali, per la migliore organizzazione dell'istituto sono stati indicati dall'ANAC nell'individuazione di un ufficio dedicato e di un registro specifico per tutte e tre le tipologie di accesso esistenti, nonché nell'emanazione di un regolamento, approvato con delibera G. C. n. 8 del 26/01/2017.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Nel link "*Amministrazione Trasparente*", è presente l'apposita sottosezione I livello "*Altri contenuti - Accesso civico*", nella quale è possibile scaricare la modulistica prescritta dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. .

### **Procedura per l'accesso civico**

Nel caso di accesso civico semplice e/o generalizzato, l'istanza va indirizzata, in alternativa: -

all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, all'indirizzo mail o pec del responsabile del settore; - all'Ufficio Protocollo, al seguente indirizzo generale protocollo@comune.montediprocida.na.it oppure protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna. Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione Comunale dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Responsabili degli uffici, al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e al Nucleo di valutazione, con indicazione: - dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; - dei controinteressati individuati; - dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso, nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati; Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina dell'accesso civico con deliberazione della Giunta comunale N. 8 del 26/1/2017==Approvazione prima disciplina in materia di accesso civico.

E' stato istituito il registro che contiene l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti – accesso civico".

Il registro è tenuto a cura di ciascun Responsabile di PO/Referente anticorruzione.

Del diritto all'accesso a norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati: - le modalità per l'esercizio dell'accesso civico; - il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico; - il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

## **Art. 32 - Processo di attuazione del programma**

### **Organizzazione del lavoro**

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, di cui al decreto legislativo 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/16 e la realizzazione degli obiettivi della presente Sezione attraverso il "*regolare flusso delle informazioni*", si evidenzia che in tutte le Aree vi sono dipendenti indicati dai Responsabili a cui sono stati fornite le password per accedere, in modalità intranet, al link "*Amministrazione Trasparente*", e pertanto sono in grado di aggiornare costantemente le informazioni da pubblicare.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare provvedono direttamente e immediatamente alla loro pubblicazione, utilizzando il programma gestionale messo a loro disposizione e previa autorizzazione del Responsabile di Settore a cui appartengono, in quanto lo stesso è direttamente responsabile di quanto pubblicato.

I Responsabili, quali fonti informative, responsabili della veridicità e dell'aggiornamento dei dati di loro competenza, devono gestire con tempestività il regolare e documentato flusso delle informazioni ai fini del rispetto degli obblighi normativi. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati pubblicati, si richiama l'attenzione dei Responsabili sulla necessità di vigilare sulla correttezza dei dati di rispettiva competenza, provvedendo all'aggiornamento immediato.

## **Modalità attuative**

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate (Allegato 4) ripropongono fedelmente i contenuti, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, con l'aggiunta la "Colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne. La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo".

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 10 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Ulteriori misure di trasparenza sono riportate nell'allegato 5 che contiene una ricognizione circa la presenza di provvedimenti o atti di regolazione dell'ANAC in materia di trasparenza che danno luogo a nuove pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" ulteriori rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 33/2013.

La responsabilità del contenuto del dato pubblicato resta in capo all'ufficio che ha generato e ha la paternità dell'atto. L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento e della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici comunali, quali referenti per la trasparenza e nell'allegato A al presente piano si definiscono le competenze per le pubblicazioni dei contenuti dell'Amministrazione trasparente.

## **Tempestività di aggiornamento**

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "*tempestivo*" secondo il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. .

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di "*rendere oggettivo*" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni dieci dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

L'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata



ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal D. Lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

### **Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma: controlli**

Il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del decreto trasparenza, rubricato "*Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni*" svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, al N.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con il supporto attivo e partecipativo dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili.

Tale controllo verrà attuato: attraverso appositi controlli semestrali a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate sulla Sezione Amministrazione Trasparente.

### **Art. 33 - Le sanzioni**

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili e dei Responsabili competenti.

Si rinvia agli artt. 15, 22, 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, relativamente alle sanzioni da applicare, nonché alla delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 ad oggetto: "*Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. 33/2013)*".

### **ALLEGATI:**

1) MAPPATURA DEI PROCESSI *vai al link:*

<https://www.comune.montediprocida.na.it/altri-contenuti/371-prevenzione-della-corruzione/1377-piano-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2023-2025>

2) MATRICE DI ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO *vai al link:*

<https://www.comune.montediprocida.na.it/altri-contenuti/371-prevenzione-della-corruzione/1377-piano-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2023-2025>

3) REGISTRO EVENTI RICHIOSI PER PROCESSO *vai al link:*

<https://www.comune.montediprocida.na.it/altri-contenuti/371-prevenzione-della-corruzione/1377-piano-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2023-2025>

4) OBBLIGHI TRASPARENZA *vai al link:*

<https://www.comune.montediprocida.na.it/altri-contenuti/371-prevenzione-della-corruzione/1377-piano-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2023-2025>

5) ULTERIORI MISURE TRASPARENZA *vai al link:*

<https://www.comune.montediprocida.na.it/altri-contenuti/371-prevenzione-della-corruzione/1377-piano-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2023-2025>